

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) ([GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020](#))

TESTO DPCM 11 MARZO 2020	DESCRIZIONE
<p>1) Sono <b>sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità</b> individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, <b>salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</b> Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>	<p>APERTE SOLO LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ riportati in elenco sotto.</p> <p>APERTE EDICOLE-TABACCAI, FARMACIE, PARAFARMACIE</p> <p>CHIUSI MERCATI – AMMESSI SOLO BANCHI ALIMENTARI</p>
<p>2) Sono <b>sospese le attività dei servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle <b>mense e del catering</b> continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la <b>sola ristorazione con consegna a domicilio</b> nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle <b>aree di servizio e rifornimento carburante</b> situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>	<p>CHIUSI BAR – RISTORANTI – GELATERIE – PASTICCERIE</p> <p>AMMESSA SOLO ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO PASTI (con preparazione, confezionamento e trasporto nel rispetto norme igienico-sanitarie)</p> <p>APERTE MENSE E CATERING</p> <p>APERTI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN AREE RIFORNIMENTO CARBURANTE</p>
<p>3) Sono sospese le attività inerenti i <b>servizi alla persona</b> (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.</p>	<p>CHIUSI PARRUCCHIERI – ESTETISTI BARBIERI</p> <p>APERTE SOLO QUESTE ATTIVITÀ' (servizi alla persona) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse</p>
<p>4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i <b>servizi bancari, finanziari, assicurativi</b> nonché l'attività del settore <b>agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare</b> comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>	<p>APERTI servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>
<p>5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del <b>Trasporto pubblico locale</b>, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle</p>	

<p>effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.</p>	
<p>6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, letterae), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le <b>pubbliche amministrazioni</b>, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.</p>	<p>Gli uffici del Comune di Santorso sono aperti. Gli sportelli adottano misure per evitare assembramenti – per concordare appuntamenti sono resi noti i numeri di telefono:</p> <p>Ufficio Anagrafe ed Elettorale tel. 0445-649540 Ufficio Stato Civile tel. 0445-572290 Ufficio Tributi tel. 0445-649551 Ufficio Lavori Pubblici tel. 0445-649530 Ufficio Edilizia Privata tel. 0445-649520 Ufficio Segreteria e Istruzione tel. 0445-649510 Ufficio Servizi sociali tel. 0445-649560 I ricevimenti del Sindaco e degli Assessori sono SOSPESI.</p>
<p>7) In ordine alle <b>attivita' produttive e alle attivita' professionali</b> si raccomanda che:</p> <p>a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;</p> <p>b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</p> <p>c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</p> <p>d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;</p> <p>e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</p> <p>8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;</p> <p>9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.</p> <p>10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile.</p>	<p>AZIENDE – ARTIGIANI E LIBERI PROFESSISTI sono invitati a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-incentivare lavoro agile a distanza, ferie e congedi retribuiti</li> <li>-sospendere reparti aziendali non indispensabili per produzione</li> <li>- protocolli anti contagio – sanificazione luoghi – limitare spostamenti e contingentare accesso a spazi comuni</li> </ul>

## ATTIVITA' APERTE

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici